

		Sentenza n. 142/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D'Alia Consigliere	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario, relatore	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23782 del registro di segreteria, nei	
	confronti dell'agente contabile Dott. Alberto Grano, relativo alla gestione del	
	magazzino economale dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo -	
	S. Barbara" di Cosenza per l'esercizio finanziario 2020 (conto giudiziale n. 39295)	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio	
	Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13/3/2024 la	
	relazione del Giudice relatore, Primo Referendario Sabrina Facciorusso, uditi l'agente	
	contabile e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale	
	dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludevano come da verbale di udienza	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	FATTO	
	1. Con la relazione n. 465/2023 del 11/10/2023, il Magistrato Istruttore ha ri-	
	messo all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39295, reso dall'agente conta-	
	bile Grano Alberto, relativo alla gestione del magazzino economale dell'Azienda	
	Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo - S. Barbara" di Cosenza per l'eserci-	
	zio finanziario 2020.	

Il Magistrato istruttore rileva che il conto in esame non è stato redatto secondo il modello previsto, ovvero il mod. 24 D.P.R. 194/1996; riporta la data del 31/3/2021; non è vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario né vi è apposto il timbro dell'Azienda, ma è munito di parifica.

Inoltre, osserva l'Istruttore che il conto non è stato compilato sia a quantità che a valore, bensì esclusivamente a valore, con conseguente improcedibilità del conto medesimo anche in ragione del precedente costituito dalla sentenza n. 91/2023 di questa Sezione Giurisdizionale relativo al medesimo agente contabile, medesima gestione, ma di un diverso (esercizio 2019).

2. Successivamente al deposito della relazione di irregolarità, con **decreto presidenziale n. 413/2023** del 16/10/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 marzo 2024 e con ulteriore decreto presidenziale anch'esso del 16/10/2023 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. Si è costituito in giudizio l'agente contabile, in proprio, con **memoria** depositata memoria in data 8/2/2024 preliminarmente richiamando la situazione di emergenza Covid in cui ha operato, già diffusamente argomentate nel precedente giudizio, esitato con la sentenza n. 91/2023 richiamata dalla relazione di irregolarità.

In sintesi, ha rimarcato la peculiare situazione in cui ha operato, i ritmi estenuanti di lavoro aggravati dalla circostanza che il magazzino in esame veniva utilizzato anche come punto di deposito di dispositivi forniti dalla protezione civile (es. visiere, camici impermeabili ecc.) ovvero come unico riferimento per l'approvvigionamento dell'Ospedale da Campo Militare allestito in ausilio ai tre Presidi

Ospedalieri impegnati a fronteggiare la pandemia; ha rappresentato le problematiche di salute da cui è afflitto.

Nel merito ha evidenziato che per l'anno 2020, così come per l'anno 2019, le quantità non si potevano ricavare perché il *software* in dotazione consentiva di elaborare esclusivamente i *report* a valore, peraltro con un modulo diverso da quello della gestione magazzino. Ha rimarcato di essere stato nominato agente contabile nel giugno 2018, nello stesso periodo in cui entrava in funzione il nuovo sistema operativo e, pertanto, di essere stato tra i primi ad utilizzarlo, senza che fossero svolti adeguati corsi perfezionamento o di formazione. Ha illustrato analiticamente le criticità informatiche del sistema SEC- SISR.

Ha rappresentato di avere inoltrato molteplici istanze all'Azienda di appartenenza, aventi ad oggetto l'esigenza di essere sollevato dalle mansioni di magazzino, di essere affiancato da personale ulteriore, di risolvere le criticità del sistema informatico; richieste – queste - sempre rimaste inevase.

Ha concluso chiedendo il discarico, che sia rigettata ogni eventuale condanna a suo carico, e di condanna re altresì alle spese l'Azienda Ospedaliera di Cosenza *“per la condotta reiteratamente omissiva sia sulle molteplici segnalazioni inviate circa le criticità del SEC-SISR, sia per le condizioni di lavoro, le mortificazioni e le problematiche di salute subite dallo Scrivente”*.

4. All' udienza del 13/3/2024 sono comparsi l'agente contabile e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.

L'agente contabile, Alberto Grano, ha chiesto di essere sentito ai sensi dell'art. 148 comma 2° CGC.

Su autorizzazione del Collegio, ha richiamato le proprie difese contenute nella memoria depositata; ha rappresentato di avere già redatto il nuovo conto, a valore e a quantità, e di averlo allegato alla propria memoria già parificato dall'amministrazione. Ha affermato di non essere a conoscenza della volontà o meno dell'Amministrazione di depositare il nuovo conto.

Il Pubblico Ministero ha concluso nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° cgc chiedendo l'improcedibilità del conto.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame ha ad oggetto la gestione del magazzino economale dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo - S. Barbara" di Cosenza per l'esercizio finanziario 2020 (conto giudiziale n. 39295).

Come correttamente evidenziato dalla relazione del Magistrato Istruttore, il quadro normativo di riferimento si compone sia della disciplina generale della contabilità pubblica sia di fonti specificamente rivolte alle aziende sanitarie della Regione Calabria.

Il combinato disposto degli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato), prevede per i consegnatari di beni l'obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione nel quale il consegnatario *"dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo"*. (art.32 e 33).

Il successivo art. 626 prevede, in particolare, che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

“a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio e della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi”.

Infine, l’art. 628 espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudica del valore degli oggetti; nel caso di condanna può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

Il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato è poi ribadito dall’art. 24 del D.P.R.n.254/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” laddove prevede che nel conto giudiziale è riportato:

- il carico: beni e materiali esistenti all’inizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell’esercizio, secondo la specie, la categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;
- lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;
- le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell’esercizio della gestione.

Ancora, secondo il “Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l’esame dei conti giudiziali” dalle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere

n.2/2015/CONS, con riferimento al conto giudiziale dei beni mobili “*il conto di riferisce alla gestione dei beni mobili iscritti nell’inventario; va perciò compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali....La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell’inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all’inizio dell’anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell’anno nell’inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l’uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626)*”.

Per quanto riguarda la regolamentazione specifica, la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, ha adottato con la delibera n. 33 del 8/3/2016 del Commissario *ad Acta* le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR (Burc n. 36 del 25/3/2016).

In particolare, l’allegato 3 alla suddetta Deliberazione disciplina il processo di “Gestione dei Magazzini”, che scompone in tre sotto processi:

1. Il sottoprocesso 5.1 “Gestione Magazzino prodotti sanitari”
2. Il sottoprocesso 5.2 “Gestione Magazzino prodotti non sanitari”
3. Il sottoprocesso 5.3 “Gestione beni in conto deposito”.

2. Così inquadrato normativamente il conto in esame, il principale rilievo mosso dal Magistrato Istruttore consiste in ciò che il conto non è completo in ogni sua parte, essendo riferito esclusivamente al valore dei beni e senza riferimento alle quantità.

Ebbene, le ragioni di tali lacune nel conto sono state adeguatamente illustrate

dall'agente contabile, ed è ben noto a questo Collegio che il nuovo sistema informativo regionale, seppure avviato nel corso dell'anno 2018, ha però tardato nell'entrare perfettamente a regime. Il Grano ha spiegato che il *software*, nel 2019, non permetteva l'estrapolazione del Modulo del Conto della gestione dell'agente contabile (contenente quantità e valore). Per queste ragioni – ha precisato l'agente contabile - il prospetto redatto non reca le quantità totali dei prodotti caricati e scaricati.

Il Collegio ritiene plausibile tale spiegazione, della quale non ha ragione di dubitare, e che concerne peraltro tematiche ben note a questa Sezione Giurisdizionale proprio in ragione della circostanza che il *software* in parola è stato utilizzato uniformemente a livello regionale, in tal modo dando luogo alle medesime criticità anche in enti diversi da quello in esame. Parimenti, il Collegio dà atto anche dell'approccio collaborativo del dott. Grano, che si è variamente adoperato per ovviare ai problemi informatici via via riscontrati, è anche comparso personalmente in udienza ed ha anche *medio tempore* redatto un nuovo conto, a quantità e a valore, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale.

3. Ora, per quel che concerne il conto in esame, muovendo dalle premesse illustrate, esso presenta una serie di irregolarità formali. Il non è vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario né vi è apposto il timbro dell'Azienda, ma è munito di parifica.

Esso, inoltre, non è redatto sul modello previsto dalla normativa (modello 24 del D.P.R. n. 194/1996). Tuttavia, in materia di conti giudiziali la giurisprudenza di questa Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il conto sia

esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, cgc), che nel caso di specie, si sostanzia nella verifica di tutte le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell'Azienda.

Senonché, anche prescindendo dal dato soltanto formale dell'utilizzo del modello 24, deve convenirsi con il Magistrato Istruttore che il conto non è idoneo a rappresentare la gestione per non contenere nessuna informazione circa la quantità dei beni oggetto di maneggio. In tal modo contravvenendo a quanto richiesto dagli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (che, come si è detto, richiedono che il conto dia *“debito dei beni mobili avuti in consegna (...) secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno”*, oltre che secondo il valore; dall'art. 626 del medesimo r.d. n. 827/1924 (che pure fa riferimento a specie, qualità e categoria dei beni); dall'art. 24 del D.P.R. n. 254/2002 (che fa riferimento a *“beni e materiali”* oggetto del maneggio) e dal *“Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali”* dalle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere n.2/2015/CONS.

Il conto deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

4. Ferma restando l'improcedibilità del conto in esame, occorre dare atto che l'agente contabile ha redatto un nuovo conto e lo ha allegato alla propria memoria di costituzione; circostanza – questa – che il Grano ha rimarcato in sede di udienza. Il nuovo conto (cfr. allegato 13 alla memoria di costituzione) è redatto a materia e a valore utilizzando il modello 24 D.P.R. n. 194/1996, è datato 24 gennaio 2024 ed è vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio Economico

e finanziario.

Tanto premesso, il Collegio rammenta che è compito dell'Amministrazione provvedere al deposito del conto tramite sistema SIRECO, atteso che la presenza del nuovo prospetto agli atti del presente giudizio non è idonea ad aprire il diverso giudizio sul nuovo conto. Il mancato deposito del nuovo conto, debitamente parificato, da parte dell'Amministrazione, la espone all'instaurazione di un giudizio per resa di conto ad opera del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 141 cgc.

5. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione dell'esito in rito della presente pronuncia e della circostanza che l'agente contabile ha illustrato e documentato le ragioni di oggettiva difficoltà riscontrate nella compilazione del conto, dovute a causa a sé non imputabile (il non completo funzionamento del sistema informativo regionale, all'epoca dei fatti ancora in via di implementamento). A tanto si aggiunga che il contabile si è prontamente adoperato per la riformulazione di un nuovo prospetto, a quantità e a valore.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame dichiara improcedibile il conto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio il 13 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 23/07/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente